

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	518	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	518	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas. (1146)	518	
PRESIDENTE	518, 519	
REPOSSI, <i>Relatore</i>	518	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	518	
DI VITTORIO.	518	
RUBINACCI.	519	
SANTI	519	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori SANTERO e ZELIOLI LANZINI: Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri. (<i>Modificata dal Senato</i>). (721-B)	529	
PRESIDENTE	529, 530	
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	529	
TESSITORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	529	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
CARONIA ed altri: Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del centro internazionale radio-medico (C. I. R. M.) (<i>Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (425-B)	532	
PRESIDENTE	532, 533	
TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	532	
DI VITTORIO.	533	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari. (1192).	534	
PRESIDENTE	534, 535, 536, 537	
DI VITTORIO.	534	
RUBINACCI.	535, 537	
GUI.	535	
VENEGONI	535, 536	
SANTI	535	
BUTTÈ	536	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	536	
ROBERTI	536	
MIEVILLE	536	
ZACCAGNINI	536	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	537	

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

La seduta comincia alle 9,30.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bersani.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del progetto di legge all'ordine del giorno dell'odierna seduta, i deputati Bartole e Pastore sono rispettivamente sostituiti dai deputati Zanibelli e Rosati.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas. (1146).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas ».

Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, in una precedente seduta della Commissione, si stabilì di sospendere l'esame del provvedimento e si invitò il Ministro del lavoro a riconvocare le parti interessate onde addivenire ad una soluzione più vantaggiosa. Ciò anche in considerazione di una richiesta in tal senso formulata dalle organizzazioni sindacali.

Prego pertanto il relatore, onorevole Re-
possi, di voler riferire sul nuovo accordo raggiunto.

REPOSSI, *Relatore*. Il nuovo accordo raggiunto, grazie anche all'efficace intervento del Ministero del lavoro, accoglie in massima parte le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali. Esso è intervenuto il 4 febbraio 1955 e reca le firme dei responsabili di tutte le organizzazioni sindacali interessate, sia di quelle padronali che di quelle dei lavoratori. Per mezzo di tale accordo, oltre i miglioramenti che riguardano le liquidazioni, si è giunti anche alla regolarizzazione delle varie posizioni agli effetti della assicurazione generale obbligatoria. Ma v'è di più: mentre prima, praticamente, la tutela dei lavoratori, agli effetti del fondo di quiescenza per un periodo antecedente, non veniva considerata, col nuovo accordo si è stabilito che i contributi versati, in tale periodo, per l'assicurazione obbligatoria, qualunque sia il loro importo, diano diritto ad una liquidazione supplemen-

tare sulla base del 20 per cento dei contributi stessi, moltiplicato per 45 volte.

Un altro punto interessante dell'accordo è quello che riguarda l'assistenza per malattia che è stata estesa alle varie forme di prestazioni e che rimane a completo carico del fondo speciale fino a quando non sarà emanata la legge generale sull'assistenza malattie.

Pertanto, in complesso, notevole è il miglioramento nei confronti del trattamento previsto dal disegno di legge in esame. In conseguenza di ciò, molti sono naturalmente gli emendamenti che si propongono ai vari articoli, ma essi sono già tutti concordati. Pertanto, non mi rimane che esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modifiche derivanti dal nuovo accordo fra le parti.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come ha rilevato il relatore, le trattative si sono concluse favorevolmente ed in modo consono alle aspettative dei lavoratori. Per mio conto desidero informare la Commissione che, a seguito di trattative intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, circa l'assunzione da parte di detto organismo del personale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, risulta possibile una nuova formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, più utile agli effetti del personale predetto. Propongo pertanto che detto articolo sostituisca il testo dell'attuale articolo 3. Il nuovo testo, che modifica la qualifica di « straordinari » in quella di « incaricati », rende la posizione degli interessati più vantaggiosa, a norma del regolamento stesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, aggiungendo un comma col quale si stabilisce la possibilità del riscatto anche prima che siano trascorsi due anni.

REPOSSI, *Relatore*. Sono d'accordo. È evidente che non si può non essere favorevoli a questa nuova formulazione.

DI VITTORIO. Noi voteremo a favore del disegno di legge. Non possiamo però fare a meno di far rilevare all'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale che l'Istituto della previdenza sociale, mentre per quanto riguarda il personale delle aziende private del gas, non ha avuto, evidentemente, alcuna osservazione da fare, ha sollevato invece molte difficoltà nei riguardi del personale dipendente dalle industrie elettriche.

REPOSSI, *Relatore*. Faccio presente che il disegno di legge riguardante il personale

delle aziende del gas deriva da un accordo sindacale, mentre diversa è la situazione che concerne le industrie elettriche ed altri settori.

RUBINACCI. Credo sia opportuno sottolineare il valore del voto che stiamo per dare e che conclude, efficacemente, tutta una lunga e travagliata elaborazione di un sistema di previdenza che risale al contratto stipulato nel novembre del 1946 e ha avuto notevoli vicissitudini. Possiamo considerare il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, come un primo effettivo progresso verso la regolarizzazione dei sistemi previdenziali e assicurativi; e questo sia per le porzioni delle pensioni che saranno erogate, sia per alcuni principi veramente innovatori. È bene anche sottolineare che questo provvedimento è una prova del nostro indirizzo legislativo, il quale consente alle categorie dei lavoratori di provvedere autonomamente alle varie forme di assistenza e previdenza, naturalmente quando si creino condizioni più favorevoli di quelle generalmente vigenti e si dia un effettivo contributo alla solidarietà.

Per quanto riguarda i dipendenti dalle aziende elettriche, mi auguro che il Ministero del lavoro ci sottoponga entro breve tempo il disegno di legge tanto atteso e che mi risulta essere già pronto.

SANTI. Mi associo alla sollecitazione formulata dagli onorevoli Di Vittorio e Rubinacci per quanto riguarda i dipendenti delle aziende elettriche per i quali esiste una situazione del tutto particolare.

PESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui darò lettura nel nuovo testo concordato e che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas ».

Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di quiescenza e di pensione dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende private del gas.

(È approvato).

ART. 2.

Il « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attività e le passività, gli oneri ed i diritti, le riserve comunque costituite, l'arredamento degli uffici, le attrezzature, i materiali e quanto altro di pertinenza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, costituito in base al contratto collettivo nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas stipulato il 28 ottobre 1929.

L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, istituito con contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1929, è soppresso con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

La sua gestione, per quanto concerne i contributi e le prestazioni previste dal citato contratto collettivo e dai successivi accordi integrativi e modificativi, si considera cessata col 30 aprile 1946. Alle operazioni di stralcio della gestione anzidetta provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.

La valutazione degli elementi del patrimonio del predetto Istituto, all'atto del passaggio della gestione, sarà fatta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale d'accordo con le Associazioni sindacali interessate. In caso di disaccordo, la valutazione è demandata ad un collegio di tre periti da nominare dal presidente del tribunale di Roma.

(È approvato).

ART. 3.

Il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas è risolto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il personale è ammesso a fruire del trattamento di pensione e di liquidazione previsto dalla legge medesima.

I dipendenti, costituenti il personale di cui al precedente comma, che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro non abbiano superato il 60° anno di età, possono essere assunti, con rapporto provvisorio di impiego, in qualità di dipendenti fuori ruolo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione alle esigenze del servizio e sempreché siano in possesso degli altri requisiti richiesti dai regolamenti vigenti presso l'Istituto medesimo. Al personale assunto si applicano, a decorrere dalla data di assunzione, le norme che disciplinano il trattamento economico e giuridico del personale fuori ruolo dipendente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Il personale che, ai sensi del comma precedente, è assunto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è iscritto con decorrenza immediata alla cassa di previdenza per i dipendenti dell'Istituto stesso ed ha facoltà di chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio effettivamente prestato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas.

Per ottenere il riscatto gli interessati dovranno presentare domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data della comunicazione di assunzione ed effettuare conseguentemente il versamento della somma pari all'intero valore di riscatto, calcolato in base alle disposizioni del regolamento di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme per la eventuale immissione dei dipendenti di cui al secondo comma nelle categorie del personale di ruolo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'immissione predetta è subordinata alle esigenze del servizio e dovrà effettuarsi tenendo conto del titolo di studio e delle mansioni esercitate presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

(È approvato).

ART. 4

Costituiscono entrate del « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas », oltre a quelle di cui al successivo articolo 26, le seguenti:

a) le donazioni, i lasciti e qualsiasi altro provento di carattere straordinario;

b) i proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo;

c) le somme che per qualsiasi titolo spettino al Fondo, comprese le multe e le ammende.

(È approvato).

ART. 5.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo è amministrato da un Comitato del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) cinque rappresentanti dei lavoratori delle aziende private del gas e tre rappresentanti degli industriali del gas, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

I membri del Comitato di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere, allo scadere del quadriennio, confermati.

(È approvato).

ART. 6.

Spetta al Comitato:

1°) fare proposte concernenti gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

2°) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

3°) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione della presente legge;

4°) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo;

5°) esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.

(È approvato).

ART. 7.

Le funzioni di sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

(È approvato).

ART. 8.

Ogni cinque anni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo.

I risultati relativi sono sottoposti al Comitato amministratore di cui al precedente articolo 5 e comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico è compilato entro due anni.

Entro l'anno successivo, in base alle risultanze del predetto bilancio tecnico, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 della presente legge, saranno stabilite, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, le nuove aliquote di contributo da versare al Fondo, secondo un sistema di finanziamento che garantisca la copertura delle pensioni in corso di pagamento e di quelle che annualmente si creano.

(È approvato).

ART. 9.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° maggio 1946, o a quella di assunzione, se posteriore.

Dall'iscrizione sono esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi del contratto collettivo di lavoro della categoria e che sia confermato dall'azienda in servizio effettivo, è iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

È escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavoro di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti di lavoro della categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

(È approvato).

ART. 10.

L'aspettativa sospende a tutti gli effetti l'iscrizione al Fondo, salvo diversa disposizione di contratto collettivo.

Il periodo di aspettativa potrà essere riscattato su domanda del lavoratore, da presentare al Fondo non oltre 6 mesi dalla ripresa del servizio. Il pagamento dei contributi arretrati e dei relativi interessi è a totale carico del richiedente che potrà essere ammesso a fruire della rateazione prevista dal successivo articolo 36.

(È approvato).

ART. 11.

A decorrere dal 1° maggio 1946 il trattamento previsto dalla presente legge assorbe e sostituisce quello per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e per i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive integrazioni e

modificazioni, nonchè l'indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento previsto, in materia da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali o particolari, regolamenti aziendali, usi o consuetudini.

L'iscritto che, all'atto della liquidazione della pensione, in base alle norme della presente legge, possa far valere periodi di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, derivanti: a) da versamenti volontari, b) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati non alle dipendenze di Aziende private del gas, c) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati alle dipendenze di Aziende private del gas anteriormente al 1° gennaio 1927 se operaio ed al 1° gennaio 1928 se impiegato, ha diritto, a carico della predetta assicurazione ad un supplemento annuo di pensione pari al 20 per cento dei contributi base versati nella assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge, 18 marzo 1943, n. 126, e dagli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'integrazione di cui al successivo articolo 9 della legge stessa.

Tale supplemento è reversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge.

Il trattamento pensionario complessivo derivante dal cumulo della pensione a carico del Fondo e dal supplemento spettante in base alla applicazione della lettera c), secondo comma, del presente articolo, non può superare i limiti di cui all'articolo 13.

(È approvato).

ART. 12.

A decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di cessazione dal servizio, l'iscritto o i superstiti aventi causa hanno diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) ad una pensione per anzianità, quando l'iscritto abbia compiuto il 55° anno di età e quindici anni di contribuzione al Fondo;

b) ad una pensione in caso di invalidità quando l'iscritto sia divenuto permanentemente inabile al lavoro, a qualunque età dopo almeno dieci anni di contribuzione, o dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;

c) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta, o, se la morte avviene nello stato di attività di servizio, dopo almeno dieci anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se la morte è causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

(È approvato).

ART. 13.

Nei casi di licenziamento ad iniziativa dell'azienda per raggiunti limiti di età e di anzianità di servizio o per altri motivi, salvo quanto disposto all'articolo 24, quando l'iscritto abbia compiuto, alla data del licenziamento stesso, il 60° anno di età ed almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, la misura della pensione mensile diretta è di un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi trascurando le frazioni di mese.

La misura della pensione mensile non potrà superare, in ogni caso, il 90 per cento della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno di contribuzione.

Nei casi di pensionamento in età compresa fra i 55 ed i 60 anni, la pensione diretta, di cui al primo comma del presente articolo, sarà ridotta alle seguenti frazioni di quella che, con la stessa anzianità raggiunta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrebbe liquidato con 60 anni di età:

il 64 per cento con 55 anni di età compiuti;

il 69 per cento con 56 anni di età compiuti;

il 76 per cento con 57 anni di età compiuti;

l'83 per cento con 58 anni di età compiuti;

il 91 per cento con 59 anni di età compiuti.

Nel caso di dimissioni, quando l'iscritto abbia compiuto il 60° anno di età, la misura mensile della pensione sarà determinata in conformità del 1°, 2° e 3° comma del presente articolo; qualora l'iscritto abbia età compresa tra il 55° e il 60° anno, la pensione determinata come ai precedenti comma, sarà ulteriormente ridotta del 15 per cento.

Tale ultima riduzione non si applica se dimissionaria sia una lavoratrice.

(È approvato).

ART. 14.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente, sempreché sussistano per l'iscritto le condizioni di cui al precedente articolo 12, lettera b), la misura mensile della pensione è di un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per cento della predetta retribuzione globale mensile dell'ultimo anno e fermo restando il limite massimo del 90 per cento di cui al precedente articolo 13.

(È approvato).

ART. 15.

Si considera inabile al lavoro agli effetti della presente legge il lavoratore riconosciuto invalido in base alle disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Il Fondo ha facoltà di accertare l'invalidità del lavoratore, valendosi dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità è deferita ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

(È approvato).

ART. 16.

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreché, per quest'ultimo, sussistano, al momento della morte, le condizioni di cui all'articolo 12 lettera c), spetta una pensione al coniuge ed ai figli legittimi, legittimati o naturali, purché riconosciuti, che non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa, oppure che al momento della morte del pensionato, o dell'iscritto, risultino permanentemente ed assolutamente inabili al lavoro.

La misura della pensione, dovuta ai superstiti anzidetti secondo le norme in vigore dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, è determinata in un'aliquota della pensione diretta percepita o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso. La pensione ai super-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

stiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione liquidata all'iscritto o che sarebbe a lui spettata.

La misura della pensione che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso, è determinata in un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per cento della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno ed un massimo pari al 90 per cento della retribuzione stessa.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido in base alle disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

(È approvato).

ART. 17.

Le pensioni di cui agli articoli 13, 14 e 16 sono maggiorate dell'importo di una mensilità, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

(È approvato).

ART. 18.

Non hanno diritto alla pensione per i superstiti:

a) le figlie maritate, anche se di età inferiore a quella indicata nell'articolo 16;

b) il coniuge, quando:

1°) il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto;

2°) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per propria colpa;

3°) dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'iscritto non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;

4°) quando il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni anteriore alla morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma.

Decadono dal diritto alla pensione:

a) il coniuge e le figlie, quando contraggono matrimonio;

b) il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) i figli, qualora venga meno lo stato di invalidità.

(È approvato).

ART. 19.

A decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età e di anzianità di servizio o per altri motivi, salvo quanto disposto all'articolo 24, sarà corrisposta dal Fondo all'iscritto che abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, una indennità in aggiunta alla pensione per ogni anno compiuto di servizio utile a pensione, esclusi gli eventuali periodi riscattati di cui al successivo articolo 36 e ciò a partire dalla data di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nella seguente misura:

dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno, se con anzianità dai 15 ai 18 anni di iscrizione al Fondo;

undici giorni se con anzianità da 19 a 21 anni;

dieci giorni se con anzianità da 22 a 24 anni;

nove giorni se con anzianità da 25 a 27 anni;

otto giorni se con anzianità da 28 a 31 anni;

sette giorni se con anzianità superiore ai 31 anni.

La indennità di cui sopra è calcolata sulla base della retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento.

(È approvato).

ART. 20.

A decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto disposto all'articolo 24, il dipendente che non abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, ha diritto ad una indennità per gli anni di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1926, per gli operai e dopo il 31 dicembre 1927, per gli impiegati, nella seguente misura:

giorni 35 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianità fino al 15° anno di servizio compiuto;

giorni 45 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianità superiore al 15° anno di servizio compiuto.

L'indennità di cui sopra è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento.

L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta al lavoratore direttamente dal Fondo, previa detrazione di quanto dovuto per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

La detrazione predetta non può assorbire più del 50 per cento della predetta indennità.

L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, è a carico del Fondo.

(*E approvato*).

ART. 21.

Sempre a decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto previsto dall'articolo 24, il dipendente ha diritto ad una indennità per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1926, per gli operai, e fino al 31 dicembre 1927, per gli impiegati, nella seguente misura:

giorni 30 di retribuzione globale se con anzianità fino al 15° anno compiuto;

giorni 40 di retribuzione globale se con anzianità oltre il 15° anno compiuto.

L'indennità di cui sopra è corrisposta direttamente dall'Azienda ed è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

È in facoltà del lavoratore di convertire l'importo della indennità sopra specificata in una rendita vitalizia, secondo le tabelle in vigore presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*E approvato*).

ART. 22.

In caso di morte del dipendente, le indennità di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, saranno devolute agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del v gte Codice civile.

(*E approvato*).

ART. 23.

Qualora il rapporto di lavoro venga a cessare ad iniziativa del lavoratore per dimissioni, le indennità di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, sono corrisposte nelle seguenti misure percentuali:

50 per cento, quando il dipendente non abbia superato, all'atto delle dimissioni, cinque anni compiuti di servizio;

75 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i cinque e non i dieci anni compiuti di servizio;

100 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i dieci anni compiuti di servizio.

Alla dipendente che si dimette per contrarre matrimonio, non si applicano le riduzioni previste dal precedente comma.

Anche nel caso di dimissioni, è detratto, dall'ammontare delle indennità dovute dal Fondo, l'importo dei contributi per l'aggiornamento della posizione del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, nella stessa misura percentuale con cui è corrisposta l'indennità.

La detrazione predetta non può assorbire più del 50 per cento delle indennità dovute a norma del presente articolo.

L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, è a carico del Fondo.

(*E approvato*).

ART. 24.

I dipendenti licenziati dalle aziende per motivi disciplinari « senza preavviso e con indennità » sono ammessi al trattamento di pensione e di indennità previsto dalla presente legge.

I dipendenti licenziati dalle aziende per motivi disciplinari « senza preavviso e senza indennità » perdono il diritto al trattamento di pensione e a quello di indennità previsto dalla presente legge.

Ai dipendenti licenziati per i motivi di cui al comma precedente sarà aggiornata, a cura, del Fondo, la posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Il Fondo è tenuto a corrispondere ai dipendenti predetti l'1 per cento della retribuzione, a titolo di rimborso forfetario dei contributi da essi versati al Fondo.

La percentuale suddetta è calcolata sulla base della retribuzione globale mensile percepita dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, compresa nel computo la quota della 13ª mensilità.

L'importo della percentuale dell'1 per cento è dovuto tante volte quanti sono i mesi di iscrizione del dipendente all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas ed al Fondo di cui alla presente legge.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'azienda di rivalersi sulle somme dovute al

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

lavoratore licenziato, per i danni eventualmente subiti per colpa del lavoratore.

(È approvato).

ART. 25.

Il godimento della pensione da parte del lavoratore decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennità equivalente.

In caso di morte dell'iscritto, il godimento della pensione da parte degli aventi diritto decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso.

I provvedimenti relativi alla liquidazione della pensione diretta ed indiretta secondo le norme previste dalla presente legge, sono deliberati su domanda del dipendente od a richiesta dell'Azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, su domanda degli aventi diritto.

Qualora superstite sia il marito invalido, la domanda di pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di decesso della lavoratrice iscritta.

(È approvato).

ART. 26.

Alla copertura degli oneri relativi alle prestazioni afferenti ai periodi di iscrizione al Fondo successivi al 30 aprile 1946, ivi comprese le spese di amministrazione, si provvede con un contributo nella misura del 18 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della 13^a mensilità.

Tale contributo deve essere versato al Fondo a decorrere dal 1^o maggio 1946 per i lavoratori in servizio presso le aziende del gas a tale data o, dal giorno dell'assunzione, per gli iscritti al Fondo successivamente.

Il contributo è, per il 17 per cento, a carico dei datori di lavoro e, per l'1 per cento, a carico dei lavoratori.

Gli oneri relativi alle prestazioni afferenti alle anzianità maturate anteriormente al 1^o maggio 1946 dai lavoratori in servizio a tale data e quelli inerenti alle pensioni in corso di godimento a carico del cessato Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas alla data stessa, sono coperti:

a) con un contributo suppletivo per la durata di dieci anni decorrente dal 1^o gennaio 1948, pari al 6 per cento della retribuzione globale mensile e della 13^a mensilità, di cui il 4 per cento a carico del datore di lavoro ed il 2 per cento a carico del lavoratore;

b) con i fondi esistenti presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Aziende private del gas, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del precedente articolo 2;

c) con i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, versati dalle Aziende private del gas a favore dei propri dipendenti, successivamente iscritti al Fondo di previdenza di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 1927 ed il 30 aprile 1946 per gli operai e tra il 1^o gennaio 1928 ed il 30 aprile 1946 per gli impiegati.

(È approvato).

ART. 27.

Le Aziende sono tenute ad effettuare il versamento dei contributi entro il trentesimo giorno successivo ad ogni trimestre, sia per la parte a loro carico sia per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

Per le prestazioni e i contributi previsti dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 22, 23, 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I proventi delle pene pecuniarie previste dai citati articoli sono devoluti alle entrate del Fondo di cui all'articolo 4, lettera c); della presente legge.

(È approvato).

ART. 28.

Il passaggio di un impiegato od operaio, iscritto al Fondo, alla categoria dei dirigenti, porta di diritto alla cessazione dell'iscrizione al Fondo stesso e viene considerato, agli effetti della presente legge, come caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda.

È lasciata tuttavia facoltà all'iscritto di richiedere all'atto del passaggio a dirigente, che, agli effetti della liquidazione di tutta la sua anzianità di servizio, compresa quella di dirigente, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali, venga mantenuta e continuata nei suoi confronti, l'applicazione delle norme della presente legge, con la conseguente prosecuzione della sua iscrizione al Fondo.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, il dirigente dovrà presentare domanda al Fondo, corredata del parere della rispettiva azienda, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dalla data del passaggio a dirigente, per

coloro che conseguono tale qualifica successivamente.

L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi e le prestazioni, sarà determinato dal Comitato amministratore del Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili spettanti agli impiegati della categoria più elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 per cento, e sarà comunicato all'iscritto che, entro un mese da tale comunicazione, è tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.

(È approvato).

ART. 29.

Agli effetti della presente legge, per « retribuzione nominale mensile » si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima, stabilito dal contratto collettivo della categoria, maggiorato degli aumenti per anzianità e per merito, esclusa la quota della 13ª mensilità.

Per « retribuzione globale mensile » si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione nominale, aumentato dell'ammontare della indennità di contingenza, e delle altre eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo, escluse la quota della 13ª mensilità, le somministrazioni in natura, le indennità sostitutive di esse, le indennità di mensa e simili, nonché le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfezzate.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30.

Il Fondo istituito con la presente legge assume a proprio carico le pensioni maturate anteriormente al 1º maggio 1946 corrisposte dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Aziende private del gas o, per suo conto dalle Aziende, e le rispettive quote integrative pagate per conto del predetto Istituto dalle Aziende stesse, in applicazione:

a) degli accordi 2 gennaio e 13 febbraio 1946 (rispettivamente per l'Italia centro meridionale, insulare e l'Italia settentrionale) che stabilivano, a partire dal 1º novembre 1945, una integrazione pari ai tre quarti della differenza fra la pensione liquidata dall'Isti-

tuto alla data del 31 ottobre 1945 e la cifra massima di lire 6.000 mensili;

b) dell'accordo 28 giugno 1947 che stabiliva una integrazione, a decorrere dal 1º aprile 1947, fino ad un importo mensile compreso tra un minimo di lire 8.000, per coloro che avevano 15 anni di servizio al momento del collocamento in pensione, ed un massimo di lire 12.000, per coloro che avevano raggiunto 30 anni di servizio, con opportune interpolazioni per le anzianità intermedie;

c) dell'accordo 31 gennaio 1948, che, all'articolo 3, stabiliva l'aumento del 30 per cento dei minimi di pensione contemplati al precedente punto b), a partire dal 1º gennaio 1948;

d) dell'accordo 12 giugno 1952, che, all'articolo 4 della parte II, stabiliva l'aumento del 20 per cento dei minimi di pensione di cui al precedente punto c), con decorrenza 1º gennaio 1952, a favore dei titolari di pensioni in corso di godimento alla data del 12 giugno stesso anno;

e) dell'accordo 6 novembre 1952 che stabiliva, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di una tredicesima mensilità di pensione in occasione delle festività natalizie e nel contempo la riduzione dell'aumento di cui alla precedente lettera d) dal 20 al 18 per cento;

f) dell'accordo 4 febbraio 1955 che stabiliva l'aumento del 25 per cento, con decorrenza dal 1º gennaio 1955, per le pensioni in corso di godimento alla stessa data del 4 febbraio 1955 e, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le pensioni derivanti dall'applicazione della precedente lettera e).

(È approvato).

ART. 31.

Le pensioni liquidate a norma degli articoli 13, 14, 16, 17 e 33, in corso di godimento alla data del 12 giugno 1952, non potranno essere inferiori, a parità di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione del precedente articolo 30, lettere d) ed e), osservate le decorrenze di cui alle lettere stesse.

Le pensioni medesime in corso di godimento alla data del 4 febbraio 1955, non potranno essere inferiori, a parità di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 30, lettera f), osservate del pari le decorrenze di cui alla lettera stessa.

(È approvato).

ART. 32.

Per i rapporti di lavoro risolti nel periodo 1° maggio 1946-31 maggio 1952, le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21 e 40, nonché il rimborso di cui all'articolo 24, sono commisurati alla retribuzione nominale, anziché a quella globale, per l'anzianità di servizio anteriore al 1° gennaio 1945.

(È approvato).

ART. 33.

Per i dipendenti in servizio effettivo presso le Aziende private del gas al 1° maggio 1946, i periodi di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Aziende private del gas anteriori al 1° maggio 1946 sono considerati utili per il conseguimento del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge; però la quota di pensione relativa a tali periodi, liquidata a norma dei precedenti articoli 13, 14, 16 e 17, sarà ridotta del 10 per cento.

(È approvato).

ART. 34.

Per i lavoratori collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1° maggio 1946 e il 30 aprile 1947, la misura della pensione è stabilita tenendo conto della retribuzione mensile relativa al periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non anteriore al 1° maggio 1946.

Per i lavoratori collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1° luglio 1947 ed il 30 giugno 1948, la misura della pensione è stabilita tenendo conto della retribuzione mensile percepita nel periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non anteriore al 1° luglio 1947.

(È approvato).

ART. 35.

Nei casi di avvenuto passaggio da operaio ad impiegato nel periodo compreso fra la data d'iscrizione all'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle Aziende private del gas ed il 1° maggio 1946, qualora i dipendenti per effetto del passaggio predetto non siano stati liquidati ed in conseguenza gli accantonamenti dei contributi relativi al periodo di lavoro prestato in qualità di operaio siano rimasti presso l'Istituto di previdenza per i dipendenti delle Aziende private del gas, sarà considerato agli effetti della pensione anche il periodo di iscrizione al predetto Istituto con qualifica di operaio.

(È approvato).

ART. 36.

Il Comitato amministratore del Fondo ha facoltà di consentire il riscatto, ai soli effetti della pensione, del servizio prestato presso le Aziende private del gas per periodi precedenti alla data di iscrizione al Fondo di cui alla presente legge, e per i quali era consentita l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

Tale facoltà potrà essere esercitata solo nei confronti dei lavoratori interessati che presentino la relativa domanda corredata dei documenti necessari non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onere del riscatto, a totale carico del richiedente, verrà fissato dal Comitato amministratore sulla base della riserva matematica prospettiva in modo da non ledere gli interessi collettivi degli iscritti, né il patrimonio del Fondo.

Il versamento dell'ammontare del riscatto può essere effettuato dall'interessato in unica soluzione o in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del cinque per cento, in modo che la estinzione avvenga non oltre i cinque anni.

Nel caso che il diritto a prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento del capitale di riscatto, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà del lavoratore o degli aventi diritto di versare in unica soluzione le rate non scadute.

(È approvato).

ART. 37.

Nel caso in cui il dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, non abbia acquisito il diritto alla pensione, sarà effettuato a favore del dipendente stesso, per il periodo che questi abbia riscattato a termini del precedente articolo 36, il rimborso delle somme versate per il riscatto di anzianità.

(È approvato).

ART. 38.

Accordi particolari o generali eventualmente intervenuti con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas per l'iscrizione o il riconoscimento di particolari anzianità, non avranno effetto nei riguardi del Fondo di cui alla presente legge se non saranno approvati dal Comitato amministratore del Fondo stesso, il quale è tenuto a stabilire le modalità e le condizioni da osservarsi, affinché nessun pre-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

giudizio derivi alla consistenza patrimoniale del Fondo ed agli interessi degli altri iscritti.

(*È approvato*).

ART. 39.

Agli impiegati della Direzione generale della Società italiana per il gas, con sede in Torino, per i quali la Direzione generale predetta era stata autorizzata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas ad amministrare i contributi di previdenza stabiliti dal « contratto collettivo riguardante il trattamento di liquidazione e di quiescenza del personale impiegatizio addetto alle aziende private del gas », stipulato in data 5 febbraio 1935, sarà riconosciuta dal Fondo costituito con la presente legge l'anzianità di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, pari agli anni di servizio compiuti da ogni impiegato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1928 ed il 30 aprile 1946.

La Società italiana per il gas verserà al Fondo le somme accantonate sul conto individuale di previdenza di ogni impiegato per contributi ed interessi calcolati o contabilizzati in conformità alle norme del citato contratto collettivo 5 febbraio 1935.

(*È approvato*).

ART. 40.

Per gli impiegati della Società italiana per il gas - Esercizio Romana Gas - assunti anteriormente al 1° gennaio 1924, in luogo della indennità prevista dagli articoli 19 e 21 della presente legge, sarà corrisposta una indennità pari ai tre quinti della retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per ogni anno intero di servizio prestato.

(*È approvato*).

ART. 41.

Per il periodo dal 1° maggio 1946, alla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi da esse dovuti le somme per pensioni, integrazioni di pensioni e indennità corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo o del cessato Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti al Fondo dal 1° maggio 1946 e le prestazioni

corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle Aziende entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi del 5 per cento, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla predetta data.

(*È approvato*).

ART. 42.

Per i lavoratori assunti posteriormente al 1940, e per i quali è stata data con ritardo comunicazione all'Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas del loro passaggio ad effettivi, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, maggiorati degli interessi del 5 per cento annuo.

La sistemazione delle relative posizioni assicurative fino al 30 aprile 1946, deve essere regolarizzata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 43.

Fino a quando non sarà regolata l'assistenza di malattia nei confronti dei pensionati della previdenza sociale, il Fondo istituito con la presente legge provvede a tale assistenza mediante convenzione con Istituti o Enti adeguatamente attrezzati.

Al pensionato ed al coniuge vivente a carico e, in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite, purchè goda di pensione di reversibilità, è concessa:

- a) assistenza sanitaria medico-chirurgica sia generica che specialistica domiciliare e ambulatoriale;
- b) assistenza farmaceutica;
- c) assistenza ospedaliera;
- d) assistenza ostetrica;
- e) concorso spese funerarie.

Tutte le assistenze di cui sopra sono prestate nei limiti, nella misura e secondo le modalità che saranno convenute con l'Ente convenzionato e che comunque non potranno essere nè inferiori, nè superiori a quelle che sono o che saranno in atto per i lavoratori dell'industria.

Al necessario fabbisogno il Fondo provvede con le eventuali somme eccedenti la copertura degli oneri di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della presente legge, integrato, ove occorra, da un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che vi concorreranno rispettivamente per il 70 per cento per il 30 per cento.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Il contributo predetto è determinato, entro il periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, in una percentuale delle retribuzioni sulla base del fabbisogno, di cui al precedente comma, emergente dalle risultanze della gestione.

(È approvato).

ART. 44.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (Modificata dal Senato) (721-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri ».

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire sulle modifiche apportate dal Senato alle modifiche che, in precedenza, la nostra Commissione aveva già apportato all'originario testo del Senato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Si tratta di una questione piuttosto complessa, che la Commissione del resto conosce assai bene essendo stata discussa varie volte. La proposta di legge, approvata dalla competente Commissione del Senato, venne modificata dalla nostra Commissione nella seduta del 19 ottobre 1954 e torna ora nuovamente al nostro esame avendo il Senato apportato ulteriori modifiche nella seduta del 2 febbraio 1955. Eccole, nell'ordine: all'articolo 3, riguardante la preferenza, nei concorsi, per la valutazione dei titoli di carriera, il Senato ha ritenuto di dover dare la precedenza al servizio di aiuto effettivo nei confronti del servizio di assistente effettivo e mi pare che la norma si possa accettare.

L'articolo 4, aggiuntivo, potrebbe invece essere ritenuto superfluo, ma, trattandosi di un chiarimento lo si può pure accettare.

All'articolo 5, che nel testo approvato dal Senato ha preso il numero 6, e che riguarda le modalità da seguire nella ripartizione del punteggio, è stata soppressa la frase: « con criterio da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso ». Non mi rendo esattamente conto dei motivi che hanno suggerito questa soppressione: forse si è voluta rendere più rigida la graduatoria di preferenze stabilita dal precedente articolo 3.

Altra modifica apportata dal Senato, sulla quale però non sarei d'accordo, è quella riguardante la presidenza delle Commissioni esaminatrici dei concorsi. In base al testo approvato dalla Camera, essa spetterebbe al presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso oppure, per sua delega, al sovrintendente, o al direttore sanitario, o ad un medico di sua fiducia. La modifica approvata dal Senato stabilisce invece che la presidenza in questione debba essere assunta dal presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione. Mi pare che la formula, in precedenza adottata dalla nostra Commissione, potrebbe essere più adatta a risolvere certe questioni di attrito. Ad ogni modo, non faccio alcuna formale proposta in merito, ma mi rimetto al parere della Commissione.

L'ultima modifica, poi, consiste nella soppressione dell'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, riguardante la proroga dei termini per la presentazione di nuove istanze per i concorsi ai posti ospedalieri banditi dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951. Mi pare che anche su questo si possa essere d'accordo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Desidero dare delle chiarificazioni sui motivi che hanno guidato il Senato nell'approvazione delle due modifiche per le quali l'onorevole relatore ha manifestato qualche perplessità. Per quanto riguarda la prima, il Senato, ha ritenuto opportuno di non concedere un eccessivo potere discrezionale alle Commissioni giudicatrici dei concorsi, anche in considerazione del fatto che, precedentemente, con l'applicazione della legge del 1951, che ebbe la durata di un anno, si verificò nelle Commissioni una notevole differenziazione di criteri.

In sostanza, il Senato ha preferito mantenere fermo il criterio base della legge del 1938, ed escludere la discrezionalità delle

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Commissioni, la quale molte volte si può risolvere in favoritismi.

Circa, poi, la seconda modifica, il Senato non ha ritenuto di essere d'accordo con la Camera perché i medici, che costituiscono la stragrande maggioranza della Commissione igiene e sanità del Senato, hanno creduto di vedere la possibilità di chi sa quale manovra nel consentire al presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso di farsi rappresentare da un medico di sua fiducia, nella presidenza della Commissione esaminatrice del concorso.

Comunque stiano le cose, trattandosi di una proposta di legge che tende a consentire una larga partecipazione di concorrenti e ad ammettere ai concorsi anche gli incaricati, pregherei la Commissione di voler approvare il provvedimento che già da due anni è atteso da tutte le amministrazioni ospedaliere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Do lettura dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera:

« Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

c) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

d) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

e) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

f) incarichi o servizi prestati presso istituti privati ».

Il testo approvato dal Senato risulta identico per quanto riguarda il primo comma e i paragrafi a) e b), mentre, per i successivi paragrafi, risulta così modificato:

« c) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

e) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

f) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

g) incarichi o servizi prestati presso istituti privati ».

Pongo in votazione le modifiche apportate dal Senato.

(Sono approvate).

L'articolo 3 rimane, dunque, così formulato:

« Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

c) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

e) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

f) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
g) incarichi o servizi prestati presso istituti privati».

Il testo del Senato reca, poi, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

Per i concorsi in ospedali di terza categoria di cui all'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le norme per i concorsi per gli ospedali di prima e seconda categoria previste dal decreto sopra citato e dalla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 del testo approvato dalla Camera, che prenderà il numero 6:

« Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito tra i titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato, con criterio da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso ».

La modifica apportata dal Senato a tale articolo consiste nella soppressione delle parole: « con criterio da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Tale articolo rimane così formulato:

« Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato ».

Do lettura dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera, che prenderà il numero 8:

« I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione interessata e sono costituite:

a) dal presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o dal direttore sanitario o da un medico di sua fiducia, presidente;

b) da un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquantacinque anni.

Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di dieci anni».

Nel testo approvato dal Senato è stato sostituito il paragrafo a) con il seguente:

« a) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione, presidente ».

Pongo in votazione tale emendamento parzialmente sostitutivo.

(È approvato).

Tale articolo rimane così formulato:

« I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con delibera-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

zione dell'amministrazione interessata e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquantacinque anni.

Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di dieci anni».

Passiamo all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera:

« Per i concorsi ai posti ospedalieri banditi dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951, n. 1188, dei quali non sia stato iniziato l'espletamento, le amministrazioni interessate provvederanno a modificare i relativi bandi in armonia alle disposizioni della presente legge, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni per la presentazione di nuove istanze ».

Nel testo approvato dal Senato tale articolo risulta soppresso. Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caronia ed altri: Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del Centro internazionale radio-medico (C. I. R. M.). (Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato). (425-B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caronia, Cortese Pasquale, Cotellessa, Cucco, Cavallotti, Volpe, Martino Gaetano, Angelini Ludovico, Messinetti, Chiarolanza, Berardi, Barberi Salvatore, De Maria, Borsellino, Ceravolo, Riva e Trabucchi: « Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del Centro internazionale radio-medico (C. I. R. M.) ».

Gli onorevoli colleghi certamente ricordano che, in una precedente seduta, rimase stabilito di rinviare l'esame delle modifiche apportate dal Senato al testo della proposta di legge approvato dalla nostra Commissione, in seguito a conforme richiesta del Ministro della marina mercantile, onde avere modo di concertare con il Ministro del tesoro una diversa soluzione circa la copertura della spesa. Prego pertanto il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile di voler esporre alla Commissione il punto di vista del Governo in proposito.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. In base alla modifica apportata dal Senato alla proposta di legge in esame, dovrebbe essere provveduto alla copertura della spesa mediante un contributo a carico degli armatori di navi di tonnellaggio non inferiore a 500 tonnellate. La cosa non è perfettamente logica, primo perché non sarebbe giusto addossare agli armatori predetti il costo di attività del C. I. R. M. Essi sono già tenuti al pagamento dei contributi malattia nei confronti dei propri equipaggi, mentre, nei confronti dei passeggeri, hanno l'obbligo di assicurare a bordo il servizio sanitario (che viene espletato da uno o più medici a seconda del possibile numero di passeggeri); secondo, per il contrasto con l'articolo 39 della vigente legge di contabilità dello Stato, secondo il quale è vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali. È da considerare inoltre che la istituzione di contributi destinati a ripetersi, periodicamente, a carico diretto o indiretto di una particolare categoria di contribuenti, è in contrasto con le direttive della politica finanziaria del Governo.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Per queste ragioni il Ministero della marina mercantile, anche in considerazione del fatto che il mancato finanziamento del C. I. R. M. determinerebbe la cessazione della sua attività, di concerto con il Ministero del tesoro, ha determinato di addossarsi l'onere del contributo, il quale farebbe carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, mediante riduzione dell'importo di lire 16.180.000 nello stanziamento del capitolo 68 dello stesso stato di previsione.

Pregherei pertanto la Commissione di approvare l'articolo 1 del testo approvato dal Senato, sostituendo le parole: « per l'esercizio finanziario 1953-54, capitolo n. 37 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi », con le parole: « a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 »; e di sostituire l'articolo 2, sempre del testo approvato dal Senato, con il seguente: « Alla copertura della spesa di lire 16.180.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto nell'esercizio finanziario 1955-56 mediante riduzione di pari importo nello stanziamento del capitolo n. 68 dello stato di previsione per la spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio anzidetto ».

DI VITTORIO. Ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Noi siamo favorevoli alla proposta di legge e voteremo a favore. Vorrei però raccomandare al rappresentante del Governo di rendersi parte diligente perché la proposta di legge stessa venga approvata anche dal Senato nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera:

« A favore del « Centro Internazionale Radio-Medico » (C. I. R. M.), ente che presta assistenza radio-aero-navale sanitaria ai marittimi italiani ed esteri in navigazione, alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i passeggeri delle linee aeree civili internazionali transcontinentali, è concesso un contributo annuo di lire 16.180.000 ».

A questo articolo la XI Commissione permanente del Senato ha sostituito il testo seguente:

« A favore del Centro internazionale radio-medico (C. I. R. M.), ente che presta assistenza sanitaria a mezzo radio ai marittimi italiani ed esteri in navigazione alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i passeggeri delle linee aeree civili internazionali transcontinentali, è concesso un

contributo annuo di lire 16.180.000 che farà carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-1954, capitolo n. 37 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi ».

A tale articolo il Governo propone ora di sostituire le parole: « per l'esercizio 1953-54, capitolo n. 37 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi », con le parole: « a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pertanto, l'articolo 1 della proposta di legge rimarrebbe così definitivamente formulato:

« A favore del Centro internazionale radio-medico (C. I. R. M.), ente che presta assistenza sanitaria a mezzo radio ai marittimi italiani ed esteri in navigazione, alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i passeggeri delle linee aeree civili internazionali transcontinentali, è concesso un contributo annuo di lire 16.180.000 che farà carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera:

« Alla copertura delle spese provvederanno il Ministero della marina mercantile e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

A tale articolo la XI Commissione permanente del Senato ha sostituito il seguente testo:

« Alla copertura della spesa sarà provveduto mediante contributi a carico degli armatori di navi di tonnellaggio non inferiore a 500 tonnellate, non obbligati per legge a tenere personale sanitario a bordo, nonché dei concessionari di linee aeree internazionali.

La misura e le modalità di applicazione e di riscossione dei contributi predetti e le norme eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

A sua volta, il Governo propone ora il seguente testo sostitutivo:

«Alla copertura della spesa di lire 16.180.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto nell'esercizio finanziario 1955-56, mediante riduzione di pari importo nello stanziamento del capitolo 68 dello stato di previsione per la spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio anzidetto».

Pongo in votazione tale testo sostitutivo
(È approvato).

Da lettura dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

A tale articolo la XI Commissione del Senato ha sostituito il seguente testo:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge ».

La modifica apportata dal Senato consiste nella soppressione della data di entrata in vigore della legge, nella soppressione cioè delle parole: « che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo in votazione tale emendamento suppressivo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari. (1192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari ».

Riferirò io stesso su questo disegno di legge sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Sono

noti gli scopi dell'Ente nazionale delle Casse rurali, riconosciuto giuridicamente e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, così come sono note le sue difficoltà finanziarie per attendere al normale svolgimento della propria attività istituzionale. È appunto in considerazione di ciò che, con il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, si propone di autorizzare la concessione, a favore di detto Ente, di un contributo straordinario, a carico dello Stato, per l'importo di 20 milioni di lire. Tale onere sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate con il primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54.

La questione di cui trattasi è ben nota alla Commissione perché essa ha già avuto modo di esaminare una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Cerreti, che si prefiggeva di dare un contributo ad altri due enti, aventi personalità giuridica nel campo dell'assistenza cooperativistica, e cioè la Lega nazionale cooperative e la Federazione cooperative. È noto come, per superare gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione di tale proposta, si stabilì di presentare un'altra proposta di legge. Purtroppo, però, questa, che prevede la concessione di un contributo di 50 milioni a favore delle due organizzazioni citate, è stata annunciata poco tempo prima che giungessero le disposizioni governative in merito alle cooperative, per cui bisognerà vedere, ora, se e quando la Presidenza della Camera la porrà in discussione.

Pertanto, pur rendendomi conto delle difficoltà in cui versano gli altri due organismi cui ho accennato, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge in esame onde assicurare intanto un regolare funzionamento all'Ente nazionale delle Casse rurali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Ricordo che, in occasione della votazione della precedente e analoga proposta di legge Foresi, fu chiesto che fosse dato uguale soccorso finanziario alle due organizzazioni di cui ha parlato il Presidente. La Commissione, unanimemente, si impegnò in tal senso e fu anche votato in proposito un ordine del giorno. Oggi siamo venuti meno a questo impegno.

PRESIDENTE. Per la verità, la cosa si svolse in due tempi: durante la prima discussione della proposta di legge Foresi per l'Ente nazionale casse rurali, la Commissione chiese alla IV Commissione il parere sulla possibilità di estendere i contributi di 20 milioni alla

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

Lega nazionale cooperative ed alla Federazione cooperative. Siccome la Commissione finanze e tesoro diede parere negativo, la nostra Commissione votò la proposta Foresi così come era, coll'intesa che avrei presentato una proposta di legge per soddisfare l'altra aspettativa.

Il Governo si limitò a dire che sarebbe stato favorevole in linea di massima alla concessione del contributo sia per la Lega che per la Federazione delle cooperative. Nel frattempo cambiarono gli uomini di Governo e si creò anche una diversa situazione per le cooperative. Ad ogni modo, sono convinto che prima o poi si troverà una giusta soluzione perché è ovvio che se le cooperative sono in regola con le leggi, debbono essere messe in condizioni di svolgere la loro attività, anche se per molte ragioni sarà bene rivedere la loro inquadratura.

RUBINACCI. A me sembra che le due situazioni enunciate siano piuttosto diverse: una si riferisce ad un Ente pubblico, istituito precisamente con scopi di assistenza tecnica alle Casse rurali; l'altra si riferisce ad una organizzazione sindacale. Non vorrei esprimere, pertanto, parere contrario alla proposta di legge che verrà posta in discussione, ma non vorrei nemmeno che ci trovassimo vincolati con il voto che dovremmo dare oggi al disegno di legge di cui ci stiamo occupando.

Personalmente, vorrei proporre che si finisse con il sistema di votare provvedimenti per contributi straordinari. Si sa bene che l'Ente è quello che è, che ha i suoi compiti che sono di interesse pubblico, che non ha altro mezzo di entrata se non il contributo da parte dello Stato; perché mai, allora, dobbiamo chiamare questo contributo straordinario? Propongo pertanto che il contributo di 20 milioni diventi un contributo ordinario annuo. Per quest'anno è già prevista la fonte di finanziamento, per gli anni successivi si provvederà con l'inserire nel bilancio dello Stato questa spesa. Poiché dobbiamo inserirla ex novo, inseriamola stabilmente, modificando l'articolo 1.

GUI. Posso concordare nella sostanza con l'onorevole Rubinacci, ma vorrei fare qualche osservazione circa la procedura. Dovendo richiedere infatti il parere della Commissione finanze e tesoro per la modifica proposta dall'onorevole Rubinacci, penso che si determinerebbe un ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Concordo, pertanto, nell'esprimere al rappresentante del Governo il desiderio che, allorché si dovranno sta-

bilire altri provvedimenti per questa materia, non si dia loro la forma di contributi straordinari, ma quella di contributi ordinari e si preveda la relativa copertura della spesa. Perciò prego l'onorevole Rubinacci di non insistere nella sua attuale proposta.

RUBINACCI. Trasformo allora la proposta in raccomandazione. Noi dobbiamo aiutare la forma creditizia che è alla base delle Casse rurali. Esse sono una tradizione gloriosa e le loro sostanze economiche si sono notevolmente affievolite proprio per ragioni sociali.

VENEGONI. Dobbiamo esprimere le nostre riserve. Non si può ignorare un voto già espresso, anzi, un impegno preso dalla nostra Commissione. Perciò, pur riconoscendo l'utilità della concessione di cui è oggetto il disegno di legge in esame, chiediamo di non trascurare le altre due organizzazioni di cui si è parlato. È vero che esse hanno una figura giuridica diversa da quella della organizzazione a cui ci si riferisce, ma la loro funzione è identica.

Noi ci opponiamo, quindi, formalmente a che sia preso in considerazione soltanto l'Ente nazionale delle Casse rurali e, se non sarà possibile in Commissione estendere il contributo anche alle altre due organizzazioni, noi chiederemo la rimessione in Aula del provvedimento.

SANTI. Allorché discutemmo, l'anno scorso, su un provvedimento analogo, la Commissione espresse il desiderio che venisse concesso un contributo anche alle altre due organizzazioni aventi la stessa funzione dell'Ente cooperative. Fu fatto rilevare, allora, il carattere di provvisorietà del contributo, stabilito per un Ente che era stato ricostituito e riorganizzato da poco tempo. Tale carattere di provvisorietà è confermato oggi dalla relazione che accompagna il disegno di legge in esame. Pertanto, o noi troviamo il modo di addivenire ad una soluzione nello spirito del voto espresso a suo tempo dalla Commissione, oppure votiamo contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ho già manifestato il mio pensiero su questa questione, rifacendone la storia. Mi pare che, intanto, si potrebbe approvare la concessione di questo primo contributo di 20 milioni di lire. Per le altre due organizzazioni si provvederà con la proposta di legge cui ho accennato. Se il Governo dichiarerà di accettarla, quando giungerà in discussione, potremo anche stabilire di iscrivere sul bilancio del Ministero del lavoro il contributo da darsi alle organizzazioni

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

che assistono le cooperative. Del resto, il problema può trovare la sua soluzione anche in sede di discussione sul bilancio del Ministero del lavoro, mentre, per il momento, la Commissione riconferma il vecchio voto.

BUTTÈ. Mi sembra questa la via migliore, in attesa di quel famoso Codice della cooperazione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo superfluo ricordare le finalità dell'Ente nazionale delle Casse rurali che, dopo essere state costrette a chiudere in conseguenza di una certa politica economica e finanziaria, stanno ora completando la loro ricostituzione. Vorrei pregare quindi la Commissione di considerare le necessità finanziarie dell'Ente e di approvare il disegno di legge. Quanto alla proposta di legge relativa alle altre due organizzazioni, il Governo esprimerà il suo parere quando essa sarà posta in discussione.

ROBERTI. Mi dispiace di dover portare una nota discordante in questo concerto di amorosi consensi su questo argomento. Debbo ricordare che, quando si discusse una proposta di legge Foresi per l'erogazione di 20 milioni per un qualche cosa del genere, fu detto che si trattava di una questione trascinandesi da tempo, di una situazione particolare e, pertanto, di un contributo straordinario. Con grande senso di colleganza da parte dei membri della Commissione, la faccenda andò in porto. Oggi, la somma che ci si propone di stanziare è ancora di venti milioni e, logicamente, dal loro punto di vista, alcuni onorevoli colleghi si domandano: perchè 20 milioni a Foresi e niente a noi? Si diano 20 milioni anche a noi. Ed il Governo, tutto sommato, non si mostra proprio contrario.

Onorevole Presidente, mi dolgo che si verifichi questa allegra amministrazione della finanza pubblica con il consenso del Governo, con la mediazione della presidenza della Commissione e con l'amoroso concerto dei rappresentanti dell'una e dell'altra parte. Dichiaro perciò che sono contrario al disegno di legge. Se si vuole regolamentare la materia cooperativistica per ragioni funzionali e non per ragioni personali o di pariteticità, si proponga una regolamentazione giusta, regolare. Solo allora potremo vedere la necessità o meno di dare delle erogazioni le quali risultino veramente efficaci ai fini istituzionali di certi Enti, così come si fa in altri campi e per tanti miliardi.

Chiedo, pertanto, che venga sospesa la discussione del disegno di legge sottoposto al nostro esame fino a quando il Governo non

provvederà a regolamentare istituzionalmente questa materia.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio rilevare all'onorevole Roberti che il Governo non ha assunto impegni in proposito e ha dichiarato che si riserva di esprimere il suo parere in sede di esame della proposta di legge annunciata.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Roberti che nella discussione che si svolse nel 1953 l'onorevole Mieville dichiarò di essere d'accordo con la proposta formulata dall'onorevole Di Vittorio e che, quando nella seduta del 25 giugno 1954 la Commissione votò la proposta di legge, i votanti furono 36 e i voti favorevoli 33.

MIEVILLE. È esatto. Fui d'accordo con la proposta che fece allora Di Vittorio e, se la rifacesse ora, sarei nuovamente d'accordo.

ZACCAGNINI. Noi respingiamo l'impostazione data dall'onorevole Roberti perchè non è esatto che le questioni vengano poste in termini personali. Il problema delle cooperative, nel nostro paese, è veramente serio e deve essere affrontato. Se l'onorevole Roberti ritiene che non sia opportuna la concessione del contributo a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, voti contro il disegno di legge.

La Commissione è qui riunita per discuterlo. Quando, prossimamente, verrà all'esame della Commissione la proposta di legge di cui si è parlato, si cercherà il modo e la maniera con cui integrare i mezzi a disposizione degli Enti preposti al potenziamento della cooperazione, perché proprio questa è la loro precisa funzione. Ecco qual è il problema che ci sta dinanzi: chi è contrario sia solo contrario e non lanci accuse infondate.

VENEGONI. Noi, in linea di principio non siamo contrari, ma, per giustizia distributiva, pensiamo si debba tenere conto delle altre organizzazioni. Prendiamo quindi atto dell'impegno di trovare la soluzione in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro, e dichiariamo di astenerci dalla votazione.

ROBERTI. La mia valutazione circa la portata e l'intenzione del disegno di legge resta immutata in quanto l'erogazione dei 20 milioni è concessa senza giustificazione per quello che possa esserne l'impiego. La insufficienza della somma per i fini istituzionali dell'Ente lascia perfettamente valide le argomentazioni da me svolte, a meno che non dovessi ritenere che si legifera con una leggerezza assoluta, senza sapere se quello che si dà possa bastare e a che cosa debba servire.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

La stessa conclusione dell'onorevole Venegoni, che ha rinnovato la richiesta di un impegno di reciprocità da parte della maggioranza, mi conferma ancora una volta, anche se ve ne fosse bisogno, della logicità del mio ragionamento.

Per queste ragioni, che sono di merito e di forma, voterò contro il disegno di legge.

RUBINACCI. Bisogna tenere presente che ci troviamo di fronte ad un Ente pubblico, istituito nel 1936 con una precisa funzione di assistenza al funzionamento tecnico delle Casse rurali. Questo Ente, ogni anno, ha avuto un contributo dello Stato nella misura ritenuta sufficiente alle sue finalità e al suo funzionamento. Io ho chiesto che il problema fosse risolto una volta per sempre, in modo definitivo, dato che l'Ente adempie ad una esigenza pubblica ed è quindi logico che lo Stato gli fornisca i mezzi necessari.

Quanto alla questione fatta dall'onorevole Venegoni, non si tratta di reciprocità, perché l'Ente cui si riferisce il disegno di legge è tutta un'altra cosa e non ha niente a che vedere con le altre organizzazioni per le quali è stato chiesto che si dia pure un contributo.

La nostra parte ha detto che per il momento è necessario approvare il disegno di legge in esame, salvo esaminare con più opportunità il problema anche per quanto riguarda la concessione di contributi ad altre organizzazioni similari. Vorrei pertanto che l'onorevole Roberti non si attaccasse a qualche espressione o battuta di bonarietà intercorsa nel corso delle discussioni e considerasse le persone per quello che sono: esse passano; gli Enti, invece, restano.

PRESIDENTE. Se gli Enti sono utili, bisogna finanziarli; se non lo sono, bisogna sopprimerli.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiara chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per lo svolgimento della sua attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sarà fronteggiata con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate con il primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas ». (1146):

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari ». (1192):

Presenti	45
Astenuti	17
Votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

Senatori SANTERO e ZELIOLI LANZINI: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (Modificata dal Senato) (721-B):

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	43
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1955

CARONIA ed altri: « Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del Centro internazionale radio-medico (C. I. R. M.). (Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato). (425-B):

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	42
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Chiarolanza, Cotellessa, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Drucci, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, L'Eltore, Lizzadri, Maglietta, Marangoni Spartaco, Mieville, Montelatici, Penazzato, Perlingieri, Rapelli, Reposi, Roberti,

Rosati, Rubinacci, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi e Zanibelli.

Si sono astenuti, per il disegno di legge n. 1192:

Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Cacciatore, Cremaschi, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Gatti Caporaso Elena, Lizzadri, Maglietta, Marangoni Spartaco, Montelatici, Santi, Venegoni e Zamponi.

È in congedo:

Bersani.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI